SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI
INFORMAZIONI GENERALI PER I DEPOSITANTI

(ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30)

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso la Banca sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi [con sede in Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia), Tel. 0039 06-699861, Fax: 0039 06-6798916, PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it, E-mail: infofitd@fitd.it, sito: www.fitd.it].

In caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca, sono ammissibili al rimborso da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla Banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi, conto corrente o sotto altra forma, nonché, agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

La protezione è limitata a 100.000,00 euro per depositante.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000,00 euro. Tuttavia, i depositi su un conto, di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000,00 euro.

Non sono ammissibili al rimborso:

- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del codice penale;

- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Per le ulteriori informazioni da fornire ai depositanti, la Banca mette a disposizione, prima della conclusione del contratto ed almeno una volta all'anno, il "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di seguito riportato.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I Suoi depositi presso UniCredit Spa sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra Banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle Banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione:	100.000,00 euro per depositante e per Banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali.
Se possiede più depositi presso la stessa Banca:	Tutti i depositi presso la stessa Banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000,00 euro. Laddove la Banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000,00 euro per depositante.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000,00 euro si applica a ciascun depositante separatamente.
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della Banca:	Il rimborso è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca. *Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca[1].*
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito.
Contatto:	F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 – Roma Tel. 06-699861 - Fax 06-6798916 E-mail infofitd@fitd.it PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it
Conferma di ricezione del depositante	

(1) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).